

Avv. Anna Chiara Vimborsati
Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
SOCIO FONDATORI S.I.D.E.L.S.
Via Medaglie d'oro 118 74121 Taranto
Tel/Fax 0997302773

3473380395

ON.LE TAR LAZIO-ROMA

RICORSO CON DOMANDA DI SOSPENSIONE

Per la sig.ra **Franciosa Asia C.F. FRNSAI03E63F027Y**, nata a Massafra il 23-05-2003 rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. **Anna Chiara Vimborsati**, c.f. VMBNCH80M69G751J, con studio professionale in Taranto alla via Medaglie d'oro 118 i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente ricorso al seguente indirizzo pec valevole quale domicilio digitale vimborsati.annachiara@oravta.legalmail.it nonché al seguente n. FAX 0997302773

contro

- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** persona del ministro *pro tempore ex lege* domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Roma con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione, dei seguenti atti e provvedimenti

1. Graduatoria nazionale TOLC-MED PUBBLICATA IL 5/9/2023;
2. ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non noto e conosciuto

DEI FATTI

L'odierna ricorrente ha partecipato alla sessione dei test Tolc-med per Medicina svoltasi nel mese di aprile e luglio 2023.

Con decorrenza dalla data del 28/7/2023 ha potuto visualizzare il punteggio equalizzato, e altre informazioni importanti sul test, accedendo all'area riservata del portale CISIA mentre in data 5//2023 è stata pubblicata la graduatoria unica nazionale contenente il punteggio finale attribuito ai partecipanti.

La sessione di partecipazione ai predetti test è stata disciplinata dal D.M MUR n. 11107 del 24/9/2022 che a tale riguardo ha disciplinato “per l’a.a. 2023/2024 e seguenti l’ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all’estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d’esame c.d. “TOLC” (Test OnLine CISIA) disciplinata dal presente decreto e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, di cui al presente decreto, tramite l’utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC”.

Per ciò che rileva ai fini della presente controversia, il predetto bando ha determinato quanto segue:

Articolo 2 (Procedure di selezione)

1. Per l’a.a. 2023/2024 e per gli anni successivi il candidato dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all’estero che intenda partecipare al test TOLC per l’ammissione ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto è tenuto obbligatoriamente alla registrazione al portale cisiaonline.it. nonché all’osservanza delle procedure e dei termini che verranno definiti con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.

2. Le sessioni di svolgimento dei TOLC, due per ogni anno solare, sono definite per ciascun anno accademico con decreto della competente Direzione generale del Ministero. **Per l’anno 2023 le sessioni, propedeutiche per l’ammissione ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono fissate nel mese di aprile e nel mese di luglio ed hanno luogo nelle date stabilite secondo il calendario definito con successivo decreto della competente Direzione generale del Ministero, da adottare entro il mese di novembre 2022.**

3. **Per ciascuna sessione dei TOLC la somministrazione dei test verrà effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato all’atto della iscrizione alla prova. I test saranno erogati per ciascun candidato, mediante la piattaforma informatica CISIA, in apposite postazioni, predisposte dagli Atenei secondo le modalità definite con successivo decreto della competente Direzione generale del Ministero.**

4. Successivamente, il candidato è tenuto a presentare la domanda

di inserimento in graduatoria, di cui alla lettera b) dell'art. 5 del presente decreto, secondo i tempi e le modalità definite con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero. 5. Per quanto riguarda le "strutture dei TOLC", di cui all'art. 8, le prove erogate nelle due sessioni verteranno su argomenti relativi alle "Sezioni", che sono riportate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Il test TOLC può essere sostenuto in una qualsiasi sede scelta dal candidato all'atto dell'iscrizione, anche se diversa da quella in cui il candidato intenda immatricolarsi, fermo restando quanto previsto, per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, dall'art. 5, comma 1, lett. b). 7. Ciascun partecipante, prima di sostenere il test TOLC, dovrà necessariamente attenersi alle procedure e ai termini che verranno definiti con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero. Il partecipante che abbia effettuato l'iscrizione ad un test TOLC non può effettuare l'iscrizione ad un altro test TOLC della stessa tipologia prima di aver svolto quello a cui è già prenotato. 8. L'iscrizione al test TOLC consentirà al candidato di accedere (utilizzando le medesime credenziali): - alle esercitazioni; - ai MOOC (Massive Open Online Courses) disciplinari per ogni materia contenuta nel test TOLC; - agli esiti delle prove sostenute anche in confronto ai risultati in forma aggregata ottenuti dagli altri partecipanti nello stesso periodo/anno solare, che costituiscono uno strumento per valutare il proprio posizionamento; - ai links, al materiale ed iniziative in tema di orientamento ed accesso predisposte dagli Atenei.

3 (Posti disponibili) 1. Per l'a.a. 2023\2024 e per gli anni successivi i posti disponibili per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana saranno definiti con successivi decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

4. (Requisiti per la partecipazione ai TOLC)

1. Sono ammessi a partecipare ai TOLC ai fini dell'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto i candidati che risultano iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane, o che sono in possesso di un diploma rilasciato in Italia da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Sono altresì ammessi i candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero (con almeno 12 anni di scolarità) e riconosciuto equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado che si consegue in Italia o che lo conseguiranno entro l'anno scolastico 2023/2024. 3. Sono altresì ammessi a partecipare ai TOLC coloro che sono iscritti al penultimo anno di scuole secondarie di secondo grado italiane o estere che consentono l'acquisizione di titolo idoneo all'accesso ai corsi universitari.

Articolo 5 **(Modalità di ammissione e relative fasi)** 1. La procedura di ammissione ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero si svolge attraverso le seguenti fasi: **a) TEST TOLC.** L'iscrizione al test TOLC per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero deve essere effettuata attraverso il sito web del CISIA www.cisiaonline.it, entro i termini e nel rispetto delle procedure che verranno indicate con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero. Lo svolgimento del test TOLC avviene mediante l'utilizzo di postazioni informatiche, secondo le modalità e le procedure operative indicate con il predetto provvedimento, presso sedi rese note all'atto dell'iscrizione al test TOLC. 7 **b) L'ISTANZA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DI MERITO,** per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere compilata esclusivamente online attraverso il portale University (www.university.it). L'istanza deve essere presentata unicamente dai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che abbiano già sostenuto il TOLC in qualsiasi sede. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono tenuti all'iscrizione ed al successivo svolgimento del test TOLC presso la sede in cui intendono presentare istanza di inserimento nella graduatoria di merito locale. I tempi per effettuare l'istanza online di inserimento nella graduatoria di merito e le procedure connesse alla graduatoria unica nazionale per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, saranno definiti con successivo provvedimento della competente

Direzione generale del Ministero. c) **UTILIZZO DEI PUNTEGGI TOLC AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI ACCESSO.** **Ai fini della formazione delle graduatorie di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale disciplinati dal presente decreto è utilizzato, su istanza del candidato, il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti nell'anno 2023, per l'anno accademico 2023/2024;** per l'anno accademico 2024/2025 è utilizzato il miglior punteggio ottenuto nell'anno 2024 o in quello precedente. Le modalità operative della disposizione di cui al precedente periodo saranno disciplinate con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.

Art. 6 (Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove) 1. **Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 1 i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.** 2 **I candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea di cui al comma 1 del presente articolo solamente se abbiano ottenuto un punteggio minimo c.d. "equalizzato", ai sensi del comma 4, pari a dieci (10) punti;** i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria. 3. In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio c.d. "equalizzato", ai sensi del comma 4, superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito risposta ad alcun quesito. 4. **Al candidato che ha sostenuto il test TOLC è assegnato un punteggio c.d. "equalizzato" che è ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti 8 (punteggio c.d. "non equalizzato") e un numero che misura la difficoltà della prova denominato "coefficiente di equalizzazione della prova".**

L'attribuzione del punteggio non equalizzato avviene come segue:

- 1,00 punti per ogni risposta esatta;
 - meno 0,25 punti per ogni risposta errata;
 - 0 punti per ogni risposta omessa. Il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione sono disciplinati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 5. Per i corsi di cui al comma 1 del presente articolo è redatta, sulla base del miglior punteggio equalizzato, ottenuto da ciascun candidato per lo specifico corso, e calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, la rispettiva graduatoria unica nazionale** relativa ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo le procedure che saranno definite con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.
- 6.** Per i corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto, le Università, sulla base del punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, redigono la graduatoria riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero. Ai fini dell'inserimento nel contingente relativo ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, gli Atenei forniranno, prima dell'apertura della fase di iscrizione al test TOLC, adeguata informativa ai candidati del predetto contingente.
- 7.** In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri: a) per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento, comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi; b) per la graduatoria del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica e fisica, matematica e ragionamento, biologia, comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi; c) in caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o

superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3; d) il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, in possesso di certificazione medica, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse "assegnato" entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale; e) decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione; f) al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera c), in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

L'odierna ricorrente secondo le modalità innanzi indicate ha partecipato alla procedura TOLC-MED per essere ammesso alla Facoltà di medicina e chirurgia ed ha scelto l'Università del Salento quale sede per lo svolgimento della prova.

Ha totalizzato i seguenti punteggi

Punteggio tolcl aprile : 51.13 (equalizzato): , 59 percentile %

Punteggio tolcl luglio: 54.07 (equalizzato): 67 percentile %.

Punteggio utilizzato per la graduatoria: 54.04

Ha conseguito una posizione in graduatoria al n. 25265

Nel Tolcl di aprile ha formulato n. 20 risposte corrette, 7 risposte errate e 23 risposte non date sicché il punteggio complessivo è stato il seguente: 18,25 non equalizzato

Punteggi parziali equalizzati:

- Comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi : 7.04
- Biologia : 19.05
- Chimica e fisica : 14.52
- Matematica e ragionamento : 10.52

Nel Tolc di luglio ha formulato 22 risposte corrette, 12 risposte errate e 16 risposte non date sicché il punteggio complessivo è stato il seguente: 19 non equalizzato

Punteggi parziali equalizzati:

- Comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi : 9.26
- Biologia : 19.27
- Chimica e fisica : 14.93
- Matematica e ragionamento : 10.61

La posizione occupata invece nella graduatoria impugnata non consente allo stesso di immatricolarsi presso la Facoltà degli Studi di Bari dove l'avvio dei corsi è iniziato lo scorso 9 Ottobre.

Tale posizione non ha consentito alla stesso di collocarsi in una posizione utile per lo scorrimento della graduatoria in modo da essere ammesso alla frequenza dei corsi presso le sedi prescelte all'atto della preposizione della domanda di partecipazione al test.

La modalità di pubblicazione dei risultati delle prove svolte così come la loro determinazione tuttavia, è illegittima e merita di essere annullata previa sospensione, per i seguenti

MOTIVI

La disciplina di ammissione è stata innovativamente introdotta dal predetto Decreto Ministeriale differenziandosi nettamente dalle procedure di ammissione svolte negli anni precedenti nei quali gli aspiranti studenti di medicina hanno generalmente partecipato all'unica sessione di esame svolta nella forma del test multidisciplinare organizzato per l'anno accademico di riferimento. Generalmente nel mese di settembre consentendo la frequenza ai corsi successivamente nello stesso mese di settembre.

Nel nuovo test TOLC ci sono in totale 50 domande, da svolgere in 90 minuti, così distribuite:

- Comprensione testo, conoscenze acquisite negli studi: 7 domande in 15 minuti
- Biologia: 15 domande in 25 minuti
- Chimica e fisica: 15 domande in 25 minuti
- Matematica e ragionamento: 13 domande in 25 minuti

Il test è stato somministrato in due differenti tornate svoltesi nel mese di aprile e di luglio 2023.

A ciascun partecipante alla selezione è stato somministrato un test composto da domande estratte dalla banca dati all'uopo predisposte individuata in modalità random.

In tal modo ogni test è stato differenziato dall'altro sebbene gli studenti abbiano disposto le domande comunque estratte da una stessa banca dati.

In entrambi i casi i punteggi ottenuti all'esito della correzione sono stati equalizzati sebbene in violazione di quanto previsto dal bando di partecipazione.

L'Equalizzatore infatti, aveva nella ratio del ministero, la funzione di "pesare" la complessità della domanda in relazione alla sua specifica complessità tenuto conto della varietà e dell'ampiezza dei test effettivamente contenuti nella banca dati.

Tuttavia, tale funzione sarebbe stata effettivamente assicurata solo se, come effettivamente previsto dal bando, le due differenti prove fossero state diversificate quanto ai quesiti somministrati.

Al contrario, nelle tornate di luglio e aprile, sono stati somministrati gli stessi quesiti e nella decorrenza temporale intercorrente tra lo svolgimento delle due sessioni di esame evidentemente le domande sono state diffuse e condivise, inficiando, alla radice, l'efficacia del test svolto a luglio, privato di un'effettiva sua specifica capacità di selezionare i candidati meritevoli da ammettere alla frequenza dei corsi di Medicina e Odontoiatria essendo venuto meno il requisito specifico della non conoscenza della domanda e per l'effetto della maggiore e/o minore complessità, e della necessaria equalizzazione del punteggio complessivamente ottenuto.

La questione è stata nota alla stampa ed ha generato un clamoroso dibattito suffragato dalla proposizione di un apposito esposto denuncia da parte degli Avv.ti Leone e Fell che hanno patrocinato le attività investigative svolte a sostegno della mercificazione dei quesiti somministrato nella sessione di aprile del test rispetto allo svolgimento della sessione di settembre.

Tuttavia, al di là dell'esito della relativa inchiesta che sarà svolta dalla Procura competente è certo che la somministrazione degli stessi quesiti nella sessione di luglio rispetto alla sessione di aprile è avvenuta in violazione delle disposizioni di cui allo stesso D.M. 107/2022 in relazione alla funzione dell'equalizzatore.

Intanto, invero, era utile rispetto alle previsioni del bando effettuare l'equalizzazione delle domande somministrate se nella misura in cui le stesse fossero risultate somministrate per la prima volta in entrambi i test.

Non c'è, invece, alcuna specifica ragione di equalizzare il punteggio di due prove evidentemente svolte sulla base degli stessi quesiti, per di più considerando che nell'arco del tempo intercorrente tra aprile e luglio le domande proposte ad aprile sono state studiate, analizzate, diffuse e perfino oggetto di apposito approfondimento da parte delle scuole di preparazione allo svolgimento delle prove.

L'equalizzatore, dunque, non ha potuto svolgere la sua funzione di misuratore dell'effettiva difficoltà del test in rapporto alle domande somministrate in quanto estratte da una batteria nella misura in cui la preventiva conoscenza delle domande ha di fatto privato la domanda stesse e le domande somministrate della loro specifica funzione di "testare" la conoscenza del candidato in rapporto alle competenze idonee alla frequenza del Corso di Medicina e/o Odontoiatria.

Tanto più, la funzione dell'equalizzatore è venuta meno anche considerando la sua illogicità interna, e la sua originaria contraddizione in quanto tra gli studenti ammessi allo svolgimento del test vi sono anche studenti iscritti al quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado sebbene gli stessi non siano ancora in grado di iscriversi ad un corso universitario, sicché l'equalizzatore avrebbe effettivamente potuto svolgere una funzione di "verificatore" della difficoltà delle domande somministrate solo laddove la platea degli studenti ammessi allo svolgimento del test fosse stata effettivamente omogenea.

La mancata omogeneità della platea dei concorrenti impedisce di fatto allo stesso test di svolgere a sua funzione ma soprattutto all'equalizzatore di "misurare" la difficoltà della prova in rapporto da un lato alle domande somministrate e dall'altro alla

Tuttavia tale valutazione è avvenuta in violazione delle disposizioni di cui al D. 1107/2023 nel quale era previsto che l'equalizzazione, introdotta quale strumento per "pesare" le domande somministrate fosse tarato sui programmi ministeriali di riferimento (desunti dalla scuola secondaria di secondo grado) e dalla complessità delle stesse in rapporto alla conoscenza media degli studenti omogeneamente considerati.

Dunque, l'equalizzatore avrebbe avuto un senso, anche rispetto alla seconda prova, solo laddove effettivamente le domande fossero state differentemente e innovativamente somministrate a seguito dalla batteria di aprile e dello svolgimento del test di aprile.

Sul coefficiente di equalizzazione e sulla modalità di calcolo

Come anticipato innanzi la valutazione dei test di ammissione ai corsi di medicina.

Il coefficiente di equalizzazione della prova è il numero che si ottiene facendo la differenza tra il $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$ e il coefficiente di facilità della prova, $C_{\diamond\diamond\diamond\diamond}p$.

Il valore massimo del punteggio non equalizzato della prova si ottiene moltiplicando il punteggio attribuito per una singola risposta esatta, 1 punto, per il numero di quesiti che compongono la prova (valore con $\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond\diamond$).

Il coefficiente di facilità di una prova, $C_{\diamond\diamond\diamond\diamond}p$, è pari alla somma dei coefficienti di facilità dei $\diamond\diamond$ quesiti che la compongono; il coefficiente di facilità di un quesito, CdF , ossia il valore medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quiz dagli $\diamond\diamond$ partecipanti a cui è stato somministrato. Il suo valore è compreso tra -0,25 e 1.

Il **percentile** è un modo per capire quanto un valore sia grande o piccolo rispetto ad altri valori simili. (Immaginiamo di avere una classe di 100 studenti e vogliamo capire quanto un certo studente sia bravo in matematica rispetto agli altri. Se quello studente ha un punteggio che lo colloca nel 90° percentile, significa che è tra i migliori del gruppo. Solo il 10% degli studenti ha un punteggio più alto di lui. D'altra parte, se lo studente si colloca nel 20° percentile, significa che ha un punteggio più basso rispetto all'80% degli altri studenti. Il percentile è solo un modo per capire come un dato si colloca in confronto agli altri.

Il punteggio equalizzato non è la graduatoria ma solo il punteggio per entrare in graduatoria e allo stesso modo il posizionamento non costituisce la reale collocazione in graduatoria: il riferimento alla posizione rispetto ai punteggi equalizzati, presente nel pdf che riporta il risultato non dà indicazioni sulla posizione nella graduatoria di accesso ai corsi di laurea. È un'indicazione relativa ai risultati di aprile, utile per comprendere il proprio livello di preparazione rispetto al resto dei candidati.

Ci sono due altri fattori che entrano in gioco e rendono ancora meno precisa l'interpretazione del dato:

- la suddivisione in percentili prende in considerazione anche studenti del quarto anno che non concorrono in graduatoria e "sporcano" il dato della singola sessione
- inoltre, CISIA **non** ha fornito un abbinamento *miglior punteggio – percentile*, ma solo due abbinamenti *punteggio – percentile*, ciascuno relativo alla singola sessione (aprile

e luglio), mentre la graduatoria è stata stilata considerando il *miglior punteggio* ottenuto da ciascun candidato tra la sessione di aprile e quella di luglio.

Cos'è il punteggio Equalizzato TOLC MED VET

Dato che ciascun candidato ha una prova differente e unica, **il coefficiente di equalizzazione serve per rendere equa la comparazione di tutte le prove sostenute, tenendo conto delle difficoltà dei singoli quiz che compongono i test, anche se composti da quesiti diversi e svolti in momenti diversi.**

A ciascun partecipante viene quindi assegnato un punteggio equalizzato, **calcolato sommando il punteggio del candidato sulla base delle risposte fornite ai quesiti durante il test (punteggio non equalizzato) e un coefficiente che misura la difficoltà della prova detto "coefficiente di equalizzazione della prova".**

Di fatto si tratta del **punteggio vero e proprio del test CHE è INSERITO in graduatoria** dopo la sessione di luglio.

Il punteggio minimo per essere ammessi in graduatoria è **10 punti**.

Ma occorre individuare un punteggio minimo per l'accesso a ciascuna Facoltà in relazione alla posizione occupata dal più alto concorrente posizionato nella graduatoria di merito generale che abbia fatto istanza per la relativa facoltà.

Nello stesso modo è possibile configurare l'ultimo in graduatoria ai fini dei successivi scorrimenti.

L'equalizzatore, tuttavia, utilizzato per la correzione e l'attribuzione del punteggio attribuito ai test svolti ad aprile è stato utilizzato per la correzione della prova di luglio 2023, così che di fatto la graduatoria pubblicata si riferisce ad un meccanismo di correzione che ha violato le indicazioni e le disposizioni contenute nel D.M. 1107 del 24/9/2022.

La graduatoria nazionale è stata pubblicata il 5/9/2023.

La graduatoria, così determinata è illegittima e merita di essere annullata ricorrendo i seguenti vizi.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ART. 3 LEGGE 241/1990 - d.m. 1107 del 24/9/2022 - DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI

**ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE - TRAVISAMENTO. -
IRRAGIONEVOLEZZA.**

Intanto, è principio pacifico presso Codesto Onorevole Collegio quello per cui *“la mera indicazione in seno alla graduatoria di merito del risultato della valutazione condotta con riguardo a ciascuno dei parametri previsti dal bando della procedura non possa ritenersi di per sé sufficiente a rendere evidente, anche in forma sintetica, il sotteso collegamento posto tra l'esito del giudizio reso dalla Commissione e l'oggetto della valutazione”*.

Ciò sta a significare che, quanto al TOLC, l'Amministrazione deve rendere conoscibile il procedimento adottato per l'attribuzione di un determinato punteggio e, in questo caso, deve consentire di acquisire la prova e i criteri di attribuzione del punteggio anche “equalizzato”.

In mancanza, l'agire dell'Amministrazione è illegittimo.

Alla ricorrente, infatti, non è consentito comprendere in alcun modo in che modo la Commissione abbia svolto la valutazione della propria prova in quanto la mera indicazione dei parametri previsti dal D.M. 27/2009 fa venire meno la conoscibilità della motivazione dei provvedimenti di assegnazione di uno specifico punteggio, e per l'effetto di una specifica posizione in graduatoria.

Antecedentemente all'implementazione del meccanismo di ammissione TOLC Med così strutturato ogni partecipante aveva la possibilità di reperire telematicamente la copia del proprio elaborato e comprendere in primo luogo quali domande fossero state sbagliate e quali fossero state valutate correttamente, nonché ancora quelle non risposte.

L'attuale meccanismo, strutturato su di un sistema di equalizzazione, non consente invece, di conoscere né il valore assoluto che poteva essere attribuito alle risposte in termini di correttezza e/o non correttezza né l'effettivo peso ponderale di tali risposte all'interno del questionario somministrato anche a fronte della unicità di ogni questionario rispetto a quello svolto da qualunque altro partecipante e in relazione alla batteria dei test complessivamente somministrati.

Il meccanismo di equalizzazione, tuttavia, è stato utilizzato per la correzione dei test di aprile e di luglio in maniera del tutto arbitraria e irragionevole il Ministero ha effettivamente disatteso le stesse indicazioni contenute nel D.M. 1107 del 24/9/2022 per la

correzione delle prove senza neppure indicare la specifica modalità per la quale ha deliberatamente scelto di disapplicare le disposizioni alle quali si è auto vincolato per la disciplina della procedura di ammissione ai Corsi di Medicina la difficoltà dei test avrebbe potuto essere misurata mediante il coefficiente di equalizzazione solo laddove effettivamente i candidati non avessero conosciuto le domande, mentre la conoscenza delle stesse ha effettivamente vanificato la funzione dell'equalizzatore non essendo possibile equalizzare alcunché rispetto a domande che non sono somministrate per la prima volta e per di più in rapporto a una platea non omogenea di studenti.

Inoltre, poiché i test somministrati nelle sessioni di aprile e luglio sono perfettamente identici non è dato di comprendere come mai siano stati variati i criteri di valutazione e correzione delle stesse e soprattutto per quale specifica ragione sia stato diversificato l'unico criterio di correzione prescelto.

La conseguenza più evidente di questo comportamento è l'introduzione di un elemento distorsivo della correzione della valutazione che oltre a rendere non comprensibile i criteri stessi di valutazione utilizzati ha determinato un'insanabile violazione della disciplina prescelta dalla stessa amministrazione convenuta per disciplinare in maniera organica l'intera procedura di selezione, anche sul presupposto che, di fatto, la graduatoria nazionale impugnata odiernamente è unica costituisce il prodotto delle valutazioni effettuate con riguardo a ciascuna delle due sessioni e non anche ad una sola delle stesse sebbene sia stato utilizzato per la valutazione della seconda prova e per l'attribuzione del voto complessivo un meccanismo di equalizzazione del tutto inefficace.

Ne consegue che mentre l'equalizzazione ha svolto una funzione di "misuratore" della difficoltà dei quesiti nella prima sessione dei test funzionando come un meccanismo di valutazione differenziato, tale funzione non è stata svolta con riguardo alla seconda sessione svoltasi a luglio in quanto il test somministrato si è riferito ed è risultato composto da domande già somministrate nella sessione di aprile e pertanto rispetto alle quali nessun coefficiente di difficoltà in termini concreti può essere individuato, essendo venuta meno la condizione essenziale, ovvero la segretezza delle domande.

Dunque, il test somministrato è risultato di fatto composto da domande già note agli studenti ma soprattutto il meccanismo utilizzato per la sua valutazione ovvero l'equalizzazione condotta su entrambe le sessioni è illegittimo per essere lesivo delle

disposizioni ministeriali in materia e del tutto irragionevole in quanto introduttivo di una disparità di trattamento non correlata ad alcuna specifica esigenza invocata dall'amministrazione stessa e di per sé valevole a giustificare la disapplicazione dei criteri enucleati per la correzione di tutte le prove.

Per tale ragione, la graduatoria unica merita di essere annullata *in parte qua*, ovvero nella parte relativa alla non ammissione del ricorrente alla frequenza presso la graduatoria unica in una posizione previa sospensione della stessa consentendo la partecipazione dell'odierna ricorrente in soprannumero alla procedura di immatricolazione presso l'Università degli Studi di Bari.

Tale circostanza produce un irreversibile *deficit* di partecipazione al procedimento amministrativo di per sé insanabile dal momento che neppure mediante un'istanza di accesso agli atti la ricorrente sarebbe messo nelle condizioni di avere conoscenza della motivazione della valutazione effettivamente attribuita al proprio elaborato.

SULLA RILEVANZA PENALE DELLA DIFFUSIONE DELLE DOMANDE

Costituisce, inoltre, circostanza nota, che sia pendente dinanzi alla competente procura di Roma, un'indagine avviata a seguito della diffusione su alcuni siti specializzati nonché da parte di molteplici studenti dei quesiti somministrati durante i test prima dello svolgimento dei test nonché della possibilità offerta a molteplici avventori di "acquistare" le domande dei test *on line* al prezzo di 20,00 euro.

Si tratta della denuncia contenuta in un esposto in procura e un ricorso al Tar contro le graduatorie - giudicate falsate - dallo studio legale Leone-Fell & diffusa dalle testate giornalistiche e televisive. Secondo quanto riportato dalle predette fonti nonché dallo stesso legale il quotidiano qualcuno avrebbe pagato migliaia di euro per iscriversi a un corso di preparazione "che permetteva di conoscere in anticipo le domande del test", altri invece hanno trovato "il gruppo giusto su Telegram per avere una soffiata sulle domande a cui gli aspiranti medici sarebbero stati sottoposti". Secondo lo studio legale queste sono solo alcune delle irregolarità che avrebbero caratterizzato questa prima edizione dei Tolc, la nuova modalità di accesso alle università di medicina.

Gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, riferisce Repubblica, parlano di "inadeguatezza dei controlli da parte del Cisia", e di "espedienti che moltissimi candidati di diverse scuole di

preparazione ai test di ammissione hanno escogitato per divulgare i quesiti e le relative soluzioni oggetto della prova d'esame, falsando irrimediabilmente gli esiti della prova".

DOMANDA CAUTELARE E COLLEGIALE

Sorregge la domanda incidentale di sospensione, oltre al *fumus boni juris* del ricorso, reso evidente dai motivi rubricati, il danno grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, atteso che il provvedimento in epigrafe inibisce l'iscrizione e dunque la frequenza al corso universitario iniziato da poco.

Tutte le attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative, attività pratiche, tirocinio professionalizzante) degli anni di corso sono organizzate in due semestri: il primo semestre è appena iniziato, in quanto è previsto che iniziasse entro la prima decade di ottobre, e terminerà entro gennaio; il secondo semestre avrà inizio entro la prima decade di marzo e terminerà entro la prima metà di giugno.

Il Corso di Studio prevede le sessioni d'esame che si svolgono nel modo seguente: Invernale (Gennaio – Aprile), Estiva (Maggio – Luglio) e Autunnale (Settembre – Dicembre).

Gli appelli devono essere intervallati da almeno due settimane.

Il calendario degli esami è reso noto entro il mese di settembre per tutti gli appelli dell'anno successivo.

Sono fissati, altresì, tre appelli aggiuntivi straordinari riservati a studenti fuori corso al di fuori delle sessioni ordinarie nei mesi di marzo, maggio e novembre.

Le prove finali si svolgono sull'arco di tre appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.

Ciascuno studente è obbligato a frequentare le attività formative in misura almeno pari al 75% delle ore previste dal piano degli studi. La verifica della frequenza è eseguita, secondo le direttive stabilite dal Consiglio del CLMOPD, dai docenti che hanno la responsabilità delle attività formative.

È pertanto chiaro come solo un provvedimento cautelare quanto più rapido possibile possa salvaguardare la ricorrente, non solo il profilo della tutela del diritto immediato, ma anche riguardo alle conseguenze future: il ritardo nell'immatricolazione si riverbererebbe infatti anche sul secondo semestre di studio a cui la ricorrente non potrebbe accedere non avendo frequentato per il tempo minimo previsto.

Tanto avrebbe ulteriori risvolti anche sugli anni successivi: difatti, lo studente che non ha

ottenuto l'attestazione di frequenza del primo anno ad uno o più corsi integrati di un determinato anno di corso, **può iscriversi all'anno successivo solo rispettando precise e incalzanti scadenze circa il superamento degli esami.**

In pratica il ritardo di immatricolazione e di iscrizione al primo anno imporrebbe allo studente una tappa a marce forzate per l'intero suo corso di studio, o quanto meno in gran parte.

Nello specifico, lo studente che non ha ottenuto l'attestazione di frequenza ad uno o più corsi integrati del primo anno di corso, può iscriversi al secondo anno solo se ha superato due esami del primo anno; potrà iscriversi al terzo anno solo se avrà sostenuto tutti gli esami del primo anno e al quarto anno solo se avrà sostenuto tutti gli esami dei primi due anni e un esame del terzo anno, e così via discorrendo.

Inoltre, è previsto che sia consentita l'iscrizione da un anno di corso al successivo esclusivamente agli studenti che al termine della sessione di recupero del secondo semestre (cioè entro il mese di febbraio dell'anno successivo) abbiano superato i corsi integrati previsti. Si precisa che si definisce superato un corso integrato, qualora lo studente abbia acquisito almeno il 75% dei CFU totali previsti dallo stesso.

Il bilanciamento degli interessi pende in maniera evidente per l'ammissione con riserva anche al fine di evitare quei costi ulteriori alle strutture universitarie di organizzazione delle aule e riorganizzazione delle sessioni e dunque la richiesta cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione che eviterebbe inutili aggravii di spesa.

Trattasi peraltro di un vulnus non risarcibile per equivalente, dovendo ricomprendere non solo il pregiudizio economico, ma anche la lesione della possibilità di crescita personale e professionale connaturata al conseguimento di un titolo di studio.

Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo alla ricorrente all'amministrazione intimata, qualora la ricorrente - nelle more del giudizio - fosse ammesso - sia pure con riserva - a frequentare i corsi.

Si chiede, pertanto, che Codesto Onorevolissimo Presidente del Collegio, valutata la ricorrenza dei presupposti di legge, disponga l'ammissione in soprannumero in via cautelare dell'odierno odierna ricorrente all'immatricolazione ed alla frequenza dei corsi universitari ovvero che, in caso di rigetto della stessa, voglia disporre la sollecita fissazione della discussione del presente ricorso.

I documenti offerti in produzione sono indicati nel separato indice/foliario.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

rilevato che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che presenti nella seconda graduatoria impugnata) nonché della non agevole individuazione degli stessi stante l'anonimizzazione dell'elenco graduato, a maggior ragione dei loro indirizzi di residenza, voglia autorizzare, la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Università degli Studi di Foggia, nella pagina "Atti di notifica" dedicata da valersi quale notifica per pubblici proclami;

Si chiede di essere ascoltati in Camera di Consiglio.

Il presente ricorso ha valore indeterminato e sconta un contributo unificato pari ad euro 650,00,

Avv. Anna Chiara Vimborsati